



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 34

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 9 Ottobre 2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – VARIAZIONE ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI.-

L'anno duemilatredici, addì nove del mese di ottobre alle ore 21.00 nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. 7272 in data 03.10.2013, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	AMIDEI Bartolomeo	P	10	ERDMANN Stefania	P
2	TREVISAN Emilio	P	11	BELTRAME Luciana	P
3	PASET Federico	AG	12	TUZZA Alessio	P
4	CAMISOTTI Tiziano	P	13	STIVANELLO Elmo	P
5	PRETATO Paola	AG	14	GASPARINI Moreno	P
6	CUCCHIARI Domenico	P	15	CHIARIELLO Luca Bernardino	P
7	GAZZOLA Ivana Vittoria	P	16	GALDIOLO Andrea	AG
8	BELLATO Alberto	P	17	BORDINA Livio	AG
9	TOMMASI Massimo	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Giuseppa CHIRICO. Il Sig. Bartolomeo Amidei nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Tuzza Alessio – Erdmann Stefania e Chiariello Luca Bernardino*.

Relaziona il Sindaco: "A seguito del patto di stabilità pur avendo €. 235.000,00 a disposizione impone che si deve avere una cifra equivalente a quella che si ha, ma così è. Questo ci ha costretti a portare l'I.M.U. al massimo per recuperare quei soldi che già avevamo. L'attività del nostro territorio è rappresentata dall'agricoltura, per le situazioni difficili che sta attraversando mi è stato chiesto un segnale di aiuto. Abbiamo portato al 9,9 dando un segnale al mondo dell'agricoltura, poi l'I.M.U. è stata soppressa, quindi è venuto meno questo gesto di buona volontà. La conseguenza ha comunque prodotto un atto di G.C. che viene ratificato in Consiglio".

La consigliera Gazzola Ivana: "Mi asterrò anche se riconosco la volontà dell'Amministrazione, perché il terreno agricolo è uno strumento di lavoro".

Il consigliere Gasparini Moreno: "Condivido pienamente, andiamo ad incidere su un piano di lavoro e non di lusso, pertanto mi asterrò perché qualcosa di più si poteva fare".

Il consigliere Bellato Alberto: "Mi asterrò anch'io perché quando si parla di imposte non coinvolge solo il terreno agricolo ma anche il commercio e tutti i settori".

Il consigliere Stivanello Elmo: "Noi ci asteniamo per gli stessi motivi espressi dal collega Gasparini".

Il Sindaco: "E' qualcosa di inevitabile, a nessuno piace applicare le tasse, le paghiamo tutti, ritorno al discorso di prima, abbiamo un obbligo di amministrare che ci impone delle scelte imposte dal patto di stabilità".

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, reca la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;
- con deliberazione di C.C. del 08 maggio 2013, n. 20 questa amministrazione ha approvato di aumentare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 rispetto all'anno 2012 come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE APPROVATE ANNO 2012	ALIQUOTE APPROVATE ANNO 2013
	<i>Deliberazione C.C. 18.07.2012, n.13</i>	<i>Deliberazione C.C. 08.05.2013, n. 20</i>
Abitazione principale e pertinenze	0,40%	0,60%
Altri Fabbricati	0,96%	1,06%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,10%	0,20%
Terreni Agricoli	0,76%	1,06%
Aree Fabbricabili	0,76%	1,06%
Unità immobiliari di proprietà cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP regolarmente assegnate e destinate all'abitazione principale dell'assegnatario	0,4%	1,06%

PRESO ATTO che la legge di conversione del 06 giugno 2013, n. 64, del D.L. 08 aprile 2013, n. 35, "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." sono stati modificati i termini temporali per la modifica delle aliquote IMU, modifica apportata dall'art. 10, comma 4, all'art. 13bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come segue:

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

PER il solo anno 2013, da ultimo, in deroga a quanto sopra riportato, l'art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013 prevede che "... le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune";

CONSIDERATO che per predisporre lo schema di bilancio per l'anno 2013 la giunta con deliberazione n. 85 del 27.08.2013 ha definito, quale atto di indirizzo, di modificare le aliquote IMU già approvate con atto di C.C. n. 20/2013, ritenendo di proporre la riduzione dell'aliquota sui terreni agricoli dall'1,06% al 0,99%, (minore gettito previsto rispetto a quanto già relazionato dal responsabile dell'ufficio tributi € 19.000,00);

PRESO ATTO che successivamente il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, in materia di IMU ha previsto all'art. 2 le seguenti modifiche:

- per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale Propria per le categorie di immobili gli immobili per le quali il decreto 21/05/2013, n. 54, aveva disposto la sospensione, ossia: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, (istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); c) terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni);
- per il 2013 non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A decorrere dal 1° gennaio 2014 tali fabbricati sono esenti;
- l'art 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 (che prevedeva l'esenzione ICI, tutt'ora valido anche per l'IMU), viene integrato disponendo l'esenzione, a decorrere dal 2014, anche per gli immobili di proprietà ed utilizzati da enti non commerciali che siano destinati ad "attività di ricerca scientifica" oltre alle altre attività già elencate nel medesimo art. 7, comma 1, lett.

- i): attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
 - dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (c.d. Housing sociale);
 - non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

ED ANCORA il medesimo D.L. 102/2013, ha stabilito all'art. 3 rubricato "*Rimborso ai comuni del minor gettito IMU*" che al fine di assicurare il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla modifiche apportate dall'art. 2 del medesimo decreto legge "*1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.*

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.";

CON decreto del 27 settembre 2013, del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state pubblicati i rimborsi in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria del 2012, per cui la somma provvisoria attribuita al comune di Loreo è pari ad €. 157.698,47; già è stata apportata all'attenzione dell'amministrazione centrale, la necessità che le compensazioni definitive siano calcolate non sulla base del gettito IMU 2012, ma sulla base delle aliquote già deliberate nel 2013 qualora gli enti abbiano previsto l'aumento prima di conoscere le decisioni del governo relative alla sospensione/abolizione dell'acconto IMU su abitazione principale e terreni agricoli, come è per il Comune di Loreo che già l'08 maggio aveva deliberato di aumentare le aliquote al massimo previsto per legge anche per tali tipologie di immobili;

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'art.1 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- il comma 381, art. 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali, termine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013, dall'art. 10, comma 4-quater, capoverso n. 1) della lettera b) del D.L. n. 35/2013;
- il comma 1 dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 dispone ulteriore proroga di approvazione del bilancio che testualmente si riporta "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.";

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e alla regolarità contabile;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CON voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Gazzola, Bellato, Stivanello, Gasparini e Chiariello), espressi per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di ridurre l'aliquota IMU 2013 per i terreni agricoli dall'1,06% allo 0,99% di confermare le aliquote degli altre immobili come già approvate con deliberazione di C.C. nella seduta dell'8 maggio 2013, n. 20, secondo lo schema sotto riepilogato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE APPROVATE ANNO 2013	ALIQUOTE APPROVATE ANNO 2013
	<i>Deliberazione C.C. 08.05.2013, n. 20</i>	<i>Deliberazione C.C. del 09.10.2013</i>
Abitazione principale e pertinenze	0,60%	0,60%
Altri Fabbricati	1,06%	1,06%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,20%	0,20%
Terreni Agricoli	1,06%	0,99%
Aree Fabbricabili	1,06%	1,06%
Unità immobiliari di proprietà cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP regolarmente assegnate e destinate all'abitazione principale dell'assegnatario	1,06%	1,06%

2. di prendere atto, dell'importo provvisorio assegnato con decreto del Ministero dell'Interno, al Comune di Loreo come contributo a ristoro del minore gettito dell'imposta municipale propria a seguito dell'approvazione del D.L. 102/2013, art. 1, ma che questo ente ritiene di aver diritto a un contributo a ristoro del minore gettito sulla base delle aliquote deliberate nel 2013, per le motivazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento;

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Gazzola, Bellato, Stivanello, Gasparini e Chieriello), espressi nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.